

Ordinanza 2 concernente la legge sul lavoro

(OLL 2)

(Disposizioni speciali per determinate categorie di aziende e di lavoratori)

Modifica del [Datum]

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'ordinanza 2 del 10 maggio 2000¹ concernente la legge sul lavoro è modificata come segue:

Art. 8b Pianificazione e ripartizione del picchetto

¹ In un periodo di quattro settimane il singolo lavoratore può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto per al massimo sette giorni. I servizi di picchetto possono essere ripartiti in modo regolare sulle settimane civili.

² Nelle aziende con al massimo quattro veterinari un lavoratore può essere di picchetto al massimo dieci giorni nello spazio di quattro settimane, purché:

- a. a causa dell'ubicazione aziendale o della specializzazione tecnica non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto di cui al capoverso 1; e
- b. il numero dei servizi di picchetto con intervento effettivo non superi i sette al mese nella media dell'anno civile.

³ Nelle notti di picchetto il riposo giornaliero può essere ridotto a nove ore, a condizione che nella media di due settimane sia di 12 ore.

Art. 18 Studi medici e dentistici

Agli studi medici e dentistici e alle persone in essi occupate si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica, sempreché si tratti di garantire il servizio delle urgenze.

Art. 21 Studi veterinari e cliniche per animali

¹ Agli studi veterinari e alle cliniche per animali e ai lavoratori in essi occupati per curare gli animali malati, bisognosi di cure o vittime di incidenti si applica l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica.

² Ai lavoratori che garantiscono il servizio delle urgenze si applicano l'articolo 4 per tutta la notte e tutta la domenica e l'articolo 8b.

II

La presente ordinanza entra in vigore il [Datum].

[Datum]

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione: Walter Turnherr

¹ RS 822.112